

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 22 ottobre 2007, n. 0337/Pres.

Regolamento recante criteri e modalità per il concorso dell'Amministrazione regionale alle spese sostenute dalle piccole e medie imprese relativamente alle attività dei soggetti che gestiscono un incubatore d'impresa, ai sensi dell'articolo 26, comma 3, della legge regionale 10 novembre 2005, n. 26 (Disciplina generale in materia di innovazione, ricerca scientifica e sviluppo tecnologico).

CAPO I
FINALITÀ E DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1 Finalità
- Art. 2 Definizioni
- Art. 3 Modalità di attuazione

CAPO II
SELEZIONE DEGLI INCUBATORI

- Art. 4 Selezione degli incubatori
- Art. 5 Attività degli incubatori

CAPO III
CONTRIBUTI ALLE PMI

- Art. 6 Soggetti beneficiari
- Art. 7 Regime di aiuto
- Art. 8 Spese ammissibili
- Art. 9 Misura e modalità di erogazione del contributo
- Art. 10 Presentazione delle domande
- Art. 11 Criteri di valutazione
- Art. 12 Procedimento contributivo
- Art. 13 Disposizioni in materia di sicurezza sul lavoro
- Art. 14 Divieto di cumulo

CAPO IV
PROGRAMMAZIONE COMUNITARIA

- Art. 15 Programmazione comunitaria

CAPO V
NORME FINALI E TRANSITORIE

- Art. 16 Rinvio
- Art. 17 Rinvio dinamico

- Art. 18 Durata
- Art. 19 Norma transitoria
- Art. 20 Entrata in vigore

CAPO I FINALITÀ E DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 (Finalità)

1. Il presente regolamento stabilisce, ai sensi dell'articolo 26, comma 3, della legge regionale 10 novembre 2005, n. 26 (Disciplina generale in materia di innovazione, ricerca scientifica e sviluppo tecnologico) criteri e modalità secondo i quali l'Amministrazione regionale concorre alle spese sostenute dalle piccole e medie imprese, relativamente alle seguenti attività dei soggetti che gestiscono un incubatore d'impresa, ivi compresi gli enti gestori delle zone industriali, per i fini di cui all'articolo 2 bis, comma 2, lettera g), della legge regionale 18 gennaio 1999, n. 3 (Disciplina dei Consorzi di sviluppo industriale):

- a) consulenza e assistenza nella predisposizione del piano industriale e dei documenti di previsione finanziaria;
- b) consulenza finalizzata alla valutazione tecnico-scientifica dei contenuti di innovazione tecnologica del piano industriale;
- c) assistenza tecnica nella fase di promozione, di accompagnamento, di realizzazione degli investimenti e di avvio dell'iniziativa, anche prevedendo la partecipazione a programmi europei.

Art. 2 (Definizioni)

1. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento, si intende per:

- a) piccole e medie imprese (PMI): le imprese, in qualsiasi forma costituite, singole o associate, aventi sede o almeno una unità operativa nel territorio regionale, come identificate quanto alla loro dimensione dal Regolamento recante "Indicazione e aggiornamento della definizione di microimpresa, piccola e media impresa" emanato con DPR. 29 dicembre 2005 n. 0463/Pres., pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione dell'11 gennaio 2006, n. 2, che:
 - 1) realizzano progetti di ricerca o di sviluppo industriale. L'attività di industrializzazione può riguardare anche lo sviluppo dei risultati della ricerca effettuata da terzi;
 - 2) attuano programmi di crescita dimensionale conseguente all'effettuazione di progetti di ricerca, all'utilizzo dei risultati della ricerca o a processi innovativi.
- b) incubatore d'impresa, di seguito denominato incubatore: la struttura complessa, avente almeno una sede operativa nel territorio regionale, volta a favorire il processo di sviluppo imprenditoriale nella fase di avvio e in ogni fase di crescita dell'impresa attraverso un sistema integrato di attività quali la messa a disposizione di infrastrutture e attrezzature e la prestazione di servizi.

Art. 3
(Modalità di attuazione)

1. L'Amministrazione regionale sostiene gli interventi di cui all'articolo 1, comma 1, lettere a) b) e c), attraverso la concessione di contributi destinati alle PMI secondo le modalità previste dal capo III, in relazione alle attività svolte dagli incubatori selezionati con le procedure previste dal capo II.

CAPO II
SELEZIONE DEGLI INCUBATORI

Art. 4
(Selezione degli incubatori)

1. Gli incubatori sono selezionati con procedura di evidenza pubblica ai sensi della normativa vigente in materia di appalti pubblici di servizi per la gestione dei contributi concessi alle PMI ai sensi del Capo III e le attività di cui all'articolo 1, comma 1, lettere a), b) e c).

2. I requisiti soggettivi e oggettivi per la scelta degli incubatori sono indicati nel singolo bando di gara sulla base dei programmi relativi all'attività di intermediazione dell'innovazione svolta dagli stessi incubatori per facilitare la capacità di ricerca e sviluppo tecnologico delle PMI e per promuovere l'imprenditorialità e la creazione di nuove aziende, in particolare le PMI ad alto contenuto di conoscenza.

Art. 5
(Attività degli incubatori)

1. I rapporti tra gli incubatori selezionati ai sensi dell'articolo 4 e l'Amministrazione regionale sono regolati dalla convenzione derivante dalla procedura di gara.

2. La rendicontazione per le attività di cui all'articolo 4, comma 1, è disciplinata conformemente ai principi vigenti in materia di contabilità applicabili in relazione alla natura dei fondi messi a disposizione per il finanziamento delle attività medesime.

CAPO III
CONTRIBUTI ALLE PMI

Art. 6
(Soggetti beneficiari)

1. Beneficiarie delle agevolazioni sono le PMI.

Art. 7
(Regime di aiuto)

1. I contributi sono concessi in osservanza del regolamento (CE) n. 70/2001 della Commissione del 12 gennaio 2001 relativo all'applicazione degli articoli 87 ed 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese, pubblicato in GUCE serie L n. 10 del 13 gennaio 2001.

2. Sono esclusi dagli aiuti alle piccole e medie imprese i settori di attività e le tipologie di aiuto come indicati negli allegati A e B.

3. Gli allegati A e B sono aggiornati, per consentire l'adeguamento alla normativa comunitaria in materia, anche con particolare riferimento all'individuazione dei codici ISTAT ATECO relativi ai settori di attività escluse, con decreto del Direttore centrale attività produttive, da pubblicarsi sul Bollettino Ufficiale della Regione.

4. Non sono concessi singoli aiuti di importo elevato che raggiungano le soglie previste dall'articolo 6 del regolamento (CE) n. 70/2001.

5. Non sono concessi aiuti relativamente a progetti la cui esecuzione sia avviata prima della presentazione della domanda.

Art. 8
(Spese ammissibili)

1. Sono ammissibili le spese per i servizi di consulenza esterna a favore delle PMI relativi agli interventi di cui all'articolo 1, comma 1, lettere a) b) e c), con esclusione delle spese relative a servizi continuativi, periodici o connessi alle normali spese di funzionamento dell'impresa.

2. Sono ammissibili le spese sostenute a partire dal giorno successivo a quello di presentazione della domanda, per le iniziative avviate successivamente alla presentazione della domanda stessa.

3. Le spese ammissibili si intendono al netto delle imposte.

Art. 9
(Misura e modalità di erogazione del contributo)

1. La percentuale massima di contribuzione è fissata nel cinquanta per cento delle spese ritenute ammissibili.

2. Il contributo è erogato alle PMI per il tramite dell'incubatore mediante riduzione, nella misura massima fissata dal comma 1, delle tariffe di mercato applicate dal medesimo incubatore per l'attività prestata.

Art. 10
(Presentazione delle domande)

1. Le PMI interessate presentano domanda di concessione dei contributi destinati agli interventi di cui all'articolo 1, comma 1, lettere a), b) e c) agli incubatori selezionati ai sensi del capo II.

2. Le domande di concessione dei contributi sono redatte secondo uno schema di domanda, approvato con decreto del Direttore centrale attività produttive e pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione, corredate, tra l'altro, dalla seguente documentazione:

- a) relazione illustrativa degli interventi da attuare ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettere a), b) e c);
- b) preventivo analitico di spesa;
- c) cronoprogramma delle attività previste;
- d) bilancio consuntivo approvato.

Art. 11
(Criteri di valutazione)

1. L'accoglimento delle domande presentate ai sensi dell'articolo 10 avviene sulla base dei criteri di valutazione indicati in ordine decrescente di importanza nell'allegato C, con l'indicazione del punteggio riportato fino a un massimo di 115 punti.

Art. 12
(Procedimento contributivo)

1. Gli incentivi sono concessi tramite procedimento valutativo a sportello secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande, ai sensi dei commi 4, 5 e 6 dell'articolo 36 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso). L'ordine cronologico di presentazione delle domande è determinato:

- a) dal timbro datario apposto dall'incubatore nel caso di consegna diretta o di spedizione postale ordinaria;
- b) dalla data di spedizione, nel caso di spedizione con lettera raccomandata o con mezzi telematici.

2. Gli incentivi sono concessi dagli incubatori, previo esame da parte dei propri organi di valutazione tecnica, e, avuto riguardo ai limiti di disponibilità di bilancio, entro il termine di novanta giorni, decorrenti dalla data di ricevimento della domanda. L'istruttoria segue l'ordine cronologico di presentazione delle domande e avviene sulla base dei criteri dell'allegato C. Sono ammissibili ad incentivo gli interventi che ricevono un punteggio non inferiore a 63.

3. Le domande ammissibili che non possono essere totalmente o parzialmente finanziate a causa dell'insufficiente disponibilità finanziaria possono essere accolte con i

fondi stanziati nel bilancio successivo, previa verifica del persistente interesse del soggetto richiedente. È fatto salvo l'utilizzo delle risorse derivanti da revoche e rinunce.

4. La concessione degli incentivi è subordinata all'accertamento dell'insussistenza di cause ostative secondo la normativa antimafia, qualora ne ricorrano le condizioni.

5. Gli incubatori comunicano tempestivamente ai soggetti beneficiari la concessione dell'incentivo, il termine e le modalità per la rendicontazione, i casi di annullamento o revoca del provvedimento di concessione.

Art. 13

(Disposizioni in materia di sicurezza sul lavoro)

1. In attuazione di quanto disposto dall'articolo 73 della legge regionale 5 dicembre 2003, n. 18 (Interventi urgenti nei settori dell'industria, dell'artigianato, della cooperazione, del Commercio e del turismo, in materia di sicurezza sul lavoro, asili nido nei luoghi di lavoro, nonché a favore delle imprese danneggiate da eventi calamitosi) la concessione delle agevolazioni è subordinata alla presentazione, da parte dell'impresa richiedente, di una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, resa dal legale rappresentante della stessa ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. 445/2000, di data non antecedente a sei mesi rispetto alla presentazione della domanda, attestante il rispetto delle normative vigenti in tema di sicurezza sul lavoro.

2. Ai sensi dell'articolo 73 della LR 18/2003, salva l'applicazione delle altre sanzioni previste dalla legge in caso di accertata falsità, la non rispondenza al vero della dichiarazione sostitutiva di cui al comma 1, è causa di decadenza dalla concessione del finanziamento agevolato. Ove questo sia già stato erogato, l'impresa beneficiaria e l'autore della dichiarazione sono tenuti solidalmente a restituirne l'importo comprensivo degli interessi legali.

Art. 14

(Divieto di cumulo)

1. I contributi concessi non sono cumulabili con altri benefici pubblici, ottenuti per le medesime iniziative ed aventi ad oggetto le stesse spese.

CAPO IV

PROGRAMMAZIONE COMUNITARIA

Art. 15

(Programmazione comunitaria)

1. Le disposizioni del presente regolamento trovano applicazione anche in caso di emanazione di bandi a favore delle PMI per gli interventi di cui all'articolo 1, comma 1, lettere a), b) e c), nel quadro della programmazione dei fondi strutturali comunitari con

l'osservanza delle condizioni previste dalla normativa comunitaria relativa al Fondo europeo di sviluppo regionale.

2. In ottemperanza alle regole previste per l'utilizzo dei fondi strutturali comunitari, è fatta salva la possibilità di prevedere nei bandi opportune deroghe alle disposizioni richiamate dal comma 1, perché nel rispetto della disciplina prevista dal regolamento (CE) n. 70/2001.

CAPO V NORME FINALI E TRANSITORIE

Art. 16 *(Rinvio)*

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento, si rinvia alle norme di cui alla legge regionale 7/2000 e successive modifiche.

Art. 17 *(Rinvio dinamico)*

1. Ai sensi dell'articolo 38 bis della legge regionale 7/2000, il rinvio a leggi, regolamenti e atti comunitari operato dal presente regolamento si intende effettuato al testo vigente dei medesimi, comprensivo delle modificazioni e integrazioni intervenute successivamente alla loro emanazione.

Art. 18 *(Durata)*

1. Il presente Regolamento resta in vigore relativamente al regime di aiuto da esso disciplinato, nei limiti di cui all'articolo 10 del regolamento (CE) n. 70/2001.

Art. 19 *(Norma transitoria)*

1. In sede di prima applicazione le PMI presentano domanda di contributo a partire dalla pubblicazione dell'avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione dell'avvenuta stipulazione della convenzione di cui all'articolo 5.

Art. 20 *(Entrata in vigore)*

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Allegato A

(Riferito all'art. 7, comma 2)

Settori di attività esclusi (classificazione ISTAT ATECO 02)

Industria delle fibre sintetiche

24.70 Fabbricazione di fibre sintetiche e artificiali

Industria della costruzione navale

35.11.1 Cantieri navali per costruzioni metalliche

35.11.3 Cantieri di riparazioni navali

Industria siderurgica

13 Estrazione di minerali metalliferi

27.10 Siderurgia

27.22 Fabbricazione di tubi in acciaio

Industria carboniera

10 estrazione di carbon fossile, lignite e torba

Allegato B

(Riferito all'art. 7, comma 2)

Regime di aiuto ai sensi del regolamento (CE) 70/2001. Settori di attività e tipologie di aiuto ai sensi degli articoli 1 e 2 del regolamento (CE) 70/2001

1. Ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CE) 70/2001 non sono concessi aiuti:

- a) ad attività connesse all'esportazione, vale a dire aiuti direttamente connessi ai quantitativi esportati, alla costituzione e gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese correnti connesse all'attività d'esportazione, fermo restando che non costituiscono normalmente aiuti all'esportazione gli aiuti inerenti ai costi per studi di consulenza necessari per il lancio di un nuovo prodotto o di un prodotto già esistente su un nuovo mercato;
- b) condizionati all'impiego preferenziale di prodotti interni rispetto ai prodotti d'importazione.

2. Ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2 del regolamento (CE) 70/2001 non sono concessi aiuti:

- a) ai prodotti della pesca e dell'acquacoltura di cui al regolamento (CE) 104/2000 del Consiglio;
- b) alle attività connesse alla produzione primaria di prodotti agricoli;
- c) alla fabbricazione e alla commercializzazione di prodotti di imitazione o di sostituzione del latte e dei prodotti lattiero-caseari, ossia i prodotti che potrebbero essere confusi con il latte o con i prodotti lattiero-caseari ma la cui composizione differisce da tali prodotti in quanto contengono grassi o proteine d'origine non casearia con o senza proteine derivate dal latte;

d) ad imprese attive nel settore carboniero ai sensi del regolamento (CE) 1407/2002.

3. Per prodotti agricoli si intendono:

- a) i prodotti elencati nell'allegato I del trattato, con l'eccezione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura;
- b) i prodotti di cui ai codici NC 4502, 4503 e 4505 (sugheri).

4. Sono ammissibili le imprese attive nel settore della trasformazione e della commercializzazione dei prodotti agricoli.

5. Ai sensi dell'articolo 2, lettere m) e n) del regolamento (CE) 70/2001, si intende per:

- a) trasformazione di un prodotto agricolo: qualsiasi trattamento di un prodotto agricolo, in cui il prodotto ottenuto resta pur sempre un prodotto agricolo, eccezione fatta per le attività agricole necessarie per preparare un prodotto animale o vegetale alla prima vendita;
- b) commercializzazione di un prodotto agricolo: la detenzione o l'esposizione di un prodotto agricolo, allo scopo di vendere, consegnare o immettere sul mercato in qualsiasi altro modo detto prodotto ad eccezione della prima vendita da parte di un produttore primario a rivenditori o a imprese di trasformazione, e qualsiasi attività che prepara il prodotto per tale prima vendita; la vendita da parte di un produttore primario a dei consumatori finali è considerata commercializzazione se ha luogo in locali separati riservati a tale scopo.

Allegato C

(Riferito all'articolo 11)

1. Valutazione sulle caratteristiche oggettive

- a) Iniziative tecnologicamente innovative:
 - Nuovi prodotti, processi produttivi o tecnologie punti 25
 - Nuovi approcci al mercato punti 10
- b) Corrispondenza e coerenza tra professionalità e titolo di studio dei proponenti e il settore produttivo interessato:
 - Professionalità coerenti punti 15
 - Titolo di studio coerente punti 5
- c) Iniziativa attinente all'internazionalizzazione¹
 - Iniziativa attinente all'internazionalizzazione punti 20

2. Valutazione sulle caratteristiche soggettive dei proponenti

In particolare:

- a) Iniziativa presentata da donne
 - nel caso di costituzione di un'impresa individuale gestita da donne o di una società di persone o cooperativa costituita in misura non inferiore al 60 per cento da donne o di una società di capitali le cui quote di partecipazione spettano in misura non inferiore ai 2/3 a donne ed i cui organi di amministrazione sono costituiti per almeno i 2/3 da donne: punti 10
- b) Iniziative presentata da giovani

- nel caso di imprese avviate o da avviare i cui soci, sia numericamente sia finanziariamente, siano in maggioranza assoluta giovani di età compresa tra i 18 ed i 40 anni: punti 10

Un punteggio massimo totale di ulteriori 20 punti potrà inoltre essere assegnato sulla base del seguente criterio preferenziale: essere impresa in fase di start up, costituita da non più di 24 mesi dalla presentazione della domanda, ai sensi dell'art. 2 lett. k della L.R. 4 marzo 2005 n. 4 o spin off, ai sensi dell'art. 2 lett. i della medesima legge.

¹ Nei limiti previsti dal regolamento (CE) 70/2001, ai sensi del quale, in particolare:

- non sono concedibili aiuti ad attività connesse all'esportazione, vale a dire aiuti direttamente connessi ai quantitativi esportati, alla costituzione e gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese correnti connesse all'attività d'esportazione (cfr. articolo 1, paragrafo 2, lettera b) del regolamento (CE) 70/2001);
- non costituiscono normalmente aiuti all'esportazione gli aiuti per studi di consulenza necessari per il lancio di un nuovo prodotto o di un prodotto già esistente su un nuovo mercato (cfr. considerando 16 premesso al regolamento (CE) 70/2001).